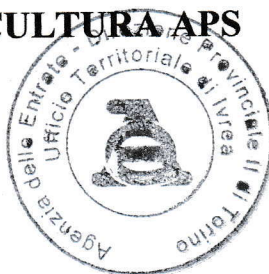


ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE

CURA E CULTURA APS

Associazione CURA E CULTURA APS
Via san Rocco 24
Comune Loranze
Codice Fiscale 93032700010
Partita IVA



- 9 GIU. 2021
REG. TO AD IVREA
IL 09/06/21 AL N° 505/S3
PER € ESENTE
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2021

Il funzionario
Tommaso PETTA
Tommaso Petta

In data 17 maggio 2021 alle ore 21, si è riunita, in modalità remota tramite Zoom, per ragioni pandemiche, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione CURA E CULTURA APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 9 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione GIORGIO MOSCHETTI che, constatato che sono presenti n.19 soci (di cui 8 presenti online e 11 con delega firmata) aventi diritto al voto su n. 23 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni delle deleghe) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 9 avendo raggiunto il quorum dei 2/3 degli iscritti, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta ELENA IORIO.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti della necessità di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

La modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 aprile 2021.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro (ex art.82 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.

Il Presidente verbalizzante

Giorgio Moschetti

il Segretario

Elena Iorio

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Cura e Cultura APS"

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione Sociale "Cura e Cultura APS", d'ora in avanti CeCAPS.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Loranze. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata della CeCAPS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.12.

Art. 2 Scopi e finalità

- 1) CeCAPS è apertiva, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- 2) CeCAPS persegue le seguenti specifiche finalità: **promuovere** lo studio e ampliare la conoscenza del valore culturale di ogni prendersi cura e promuovere al tempo stesso una cultura che nelle sue varie manifestazioni sappia prendersi cura dell'umano; **promuovere** la ricerca e lo studio sugli aspetti intrinsecamente terapeutici di ogni percorso artistico regolato da una tecnica e fondato su studio ed esperienza; **promuovere**, organizzare e diffondere i saperi disciplinari che scaturiscono dal prendersi cura riabilitativo della sofferenza psichica; **proporsi** come luogo di incontro e aggregazione ove educatori, insegnanti, psicologi, psicoterapeuti, medici e operatori in generale impegnati nella maturazione e nella crescita umana e civile, possano individuare le proprie prospettive teoriche (psicologiche, mediche, artistiche e filosofiche) integrandole reciprocamente; **porsi** come punto di riferimento per quanti, in condizione di disagio psichico e non, svantaggiati o portatori di handicap, ricerchino un sollievo al proprio disagio sia nel godimento della cultura, in particolare delle sue manifestazioni artistiche musicali, letterarie, pittoriche, sia nell'apprendimento e nell'esercizio di specifici linguaggi artistici.

Art. 3 Attività

- 1) Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, CeCAPS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale. CeCAPS si prende cura del male di vivere in ogni sua forma, dalla grande sofferenza mentale fino alla disabilità tout court (che spesso si accompagna alla prima) e lo fa sfruttando la valenza terapeutica implicita nella *grande arte*, quella che travalica i limiti del tempo dello spazio. CeCAPS si avvale di questa valenza terapeutica per un'autentica riabilitazione: *autentica* perché riaccompagna davvero nella comunità sociale chi patisce il male di vivere, rendendolo a pieno titolo "uno di noi" e cancellando lo stigma che lo separa dalla cosiddetta normalità.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, CeCAPS svolge da anni la sua azione lungo due direttrici complementari, privilegiando il repertorio della grande musica occidentale:

- a) Fruizione della grande arte. Gli eventi organizzati da CeCAPS coniugano alto profilo culturale con *intrinseca inclusività* del male di vivere in ogni sua forma: così dal 2010 sono stati realizzati seminari preparatori alla fruizione di opere al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Regio di Torino, al Teatro della Fenice a Venezia. Ogni opera, prima della fruizione nei sopradetti teatri, è preceduta da 2/3 seminari di quattro ore ciascuno, dedicati allo studio dettagliato del libretto e degli aspetti musicali dell'opera. Ai seminari e alla fruizione dell'opera in teatro, le persone in grande sofferenza e/o disabilità hanno sempre accesso totalmente gratuito.
- b) Esercizio della piccola arte. CeCAPS organizza un laboratorio musicale dedicato alla vocalità, perché la voce è tramite essenziale per l'affermarsi della presenza, spesso drammaticamente limitata dal male di vivere. Il laboratorio, di cui è espressione il *Gruppo vocale Dolce Mente*, prova due volte alla settimana con volontari di CeCAPS e persone in riabilitazione da grande sofferenza mentale e/disabilità. Il *Gruppo vocale Dolce Mente*, il cui repertorio guarda alla grande polifonia classica (Monteverdi, Mozart, Beethoven, Brahms ...), si esibisce gratuitamente in concerto.

- 1bis)** CeCAPS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

- 2) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte da CeCAPS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in condizione di grande sofferenza mentale e/o di disabilità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da CeCAPS soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci di CeCAPS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- 4) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con CeCAPS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- 6) CeCAPS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- 7) CeCAPS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio di CeCAPS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e da altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività di CeCAPS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 2) L'esercizio sociale di CeCAPS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 3) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di CeCAPS, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate di CeCAPS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1) CeCAPS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
- 2) Il numero dei soci di CeCAPS è illimitato. Possono far parte di CeCAPS tutte le persone fisiche o le APS (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 3) I soci si distinguono in: *soci fondatori*, che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; *soci ordinari*, associati in tempi successivi; *soci sostenitori*, che versano all'Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale; *soci onorari*, persone che soffrono il male di vivere in ogni sua forma e desiderano alleviarlo usufruendo delle iniziative di CeCAPS, persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alla vita di CeCAPS. I *soci onorari* hanno carattere permanente, fino a quando non diano disdetta, sono esonerati dal versamento di quote annuali e non partecipano agli organi di CeCAPS.
- 4) L'adesione a CeCAPS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali

regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di CeCAPS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno a CeCAPS stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda;

- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro **60 giorni** dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione;
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
- 5) All'atto del rilascio della tessera sociale o della ricevuta che attesta il versamento della quota annuale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
- 6) La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione o mancato versamento della quota annuale. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi di CeCAPS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, a CeCAPS;
- 7) L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- 8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- 9) Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- 10) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio di CeCAPS.
- 11) L'iscrizione a CeCAPS è annuale, scade al 31 dicembre di ogni anno e può avvenire in ogni momento anche in occasione di eventi culturali organizzati da CeCAPS. L'ammissione degli interessati avverrà dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

- 1) I soci fondatori, ordinari e sostenitori godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di CeCAPS ed alla sua attività;
- 2) Hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse da CeCAPS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di CeCAPS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- 3) Sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi di CeCAPS
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 Quota associativa

- 1) I soci, ad eccezione di quelli onorari, devono corrispondere, entro il termine dell'anno in corso, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
- 2) L'adesione a CeCAPS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi di CeCAPS

Sono organi di CeCAPS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano di CeCAPS, ne regola l'attività ed è composta dai soci fondatori, ordinari e sostenitori. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione di CeCAPS, è ordinaria in tutti gli altri casi;

- 2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
- 3) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega i soci fondatori, ordinari e sostenitori. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente;
- 4) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- 5) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- 6) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
- 7) Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti da CeCAPS;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio dire

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10;
- 2) Per deliberare lo scioglimento di CeCAPS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili qualora non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo;
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il segretario;
- 4) Il presidente cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di CeCAPS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio di CeCAPS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di CeCAPS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di CeCAPS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione dimattività;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività di CeCAPS;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti;
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

- 1) Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

- 2) Ha la rappresentanza legale di CeCAPS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività di CeCAPS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto di CeCAPS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
- 4) Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 16 Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di CeCAPS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, di CeCAPS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

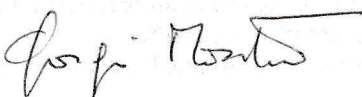
Art. 17 Norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

LORANZÈ 17/05/2021

Firmato

Il Presidente Giorgio Moschetti



Il Vicepresidente Gianni Borghino

Il Segretario Elena Iorio

